

Giudizio civile e penale (rapporto) – Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 25918 del 15/10/2019 (Rv. 655377 - 01)

Giudizio di rinvio innanzi alla Corte d'appello civile ex art. 622 c.p.p. - Contenuto della domanda della parte civile - Modificabilità - Esclusione - Domanda originaria di condanna generica - Richiesta di liquidazione del danno formulata nel giudizio di rinvio - impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - giudizio di rinvio - procedimento

Qualora la parte civile abbia infruttuosamente esercitato l'azione civile in sede penale, nel giudizio di rinvio disposto dal giudice di legittimità ai sensi dell'art. 622 c.p.p. in seguito ad annullamento della sentenza penale per i soli effetti civili, il contenuto della domanda della parte civile non può essere ridotto o ampliato, né il giudice del rinvio può ammettere domande nuove volte ad ottenere la liquidazione del danno, ove in sede penale la parte civile abbia chiesto solamente una condanna generica, al di fuori dell'ipotesi di cui all'art. 539 c.p.p., riflettente la fattispecie di cui all'art. 278 c.p.c. relativa alla pronuncia non definitiva con riserva al prosieguo per la liquidazione dei danni.

Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 25918 del 15/10/2019 (Rv. 655377 - 01)

Riferimenti normativi: [Cod_Proc_Civ_art_278](#), [Cod_Proc_Civ_art_112](#)